



2024 DIRIGENZA AREA SANITA'  
FONDI ARTT. 72 – 73 – 74 - CCNL AREA SANITA' 23/01/2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
(REDATTA AI SENSI DELLA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19/07/2012)

## Modulo I e II

Modulo I) - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti dalle norme di legge e del contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Data di sottoscrizione		Fondi Area Sanità ASL BA Anno 2024 – Rideterminazione Fondi contrattuali Area Sanità 2019-2023
Periodo temporale di vigenza		2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Composizione della delegazione Trattante		<b>Parte Pubblica:</b> Direttore Generale–Direttore AGRU – Dirigente UOS relazioni Sindacali Delibera ASL BA n. 300 del 09/02/2024;
Soggetti destinatari		<b>Parte Sindacale:</b> OOSS Dirigenza Area Sanità Dirigenti area sanità (medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie) a tempo indeterminato ed a tempo determinato
Materie trattate dal Contratto Integrativo		Erogazione Fondi Area Sanità ASL BA
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	Con delibera n. 2254 del 30/10/2024 sono stati approvati dall'ASL BA i fondi del trattamento accessorio personale dirigente Area Sanità anno 2024 e sono stati rideterminati i fondi contrattuali degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno dell'anno 2024? La certificazione è in corso di acquisizione a mezzo della presente relazione Nel caso l'organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: .....
	Allegazione della certificazione dell'Organo di controllo interno alla relazione illustrativa	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge	E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno dell'anno 2023? Si La certificazione è stata acquisita con verbale n. 46/2023 Nel caso l'organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: .....
		E' stato adottato il Piano delle Performance previsto dall'art. 10 comma 2 D.lgs 150/2009? Con Delibera n. 126/2019 e n. 285/2020 si è provveduto ad aggiornare il regolamento sul sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale dell'ASL BA, come aggiornato con deliberazione del D.G. n. 209 del 31/01/2023; Con Delibera n. 2283/2016 è stata definita la regolamentazione budget; Con delibera n. 127/2019 è stato approvato il Piano delle

	<p>Performance 2019-2020-2021;  Con delibera n. 74/2020 è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2021-2022;  Con Delibera n. 1314/2020 sono stati approvati gli obiettivi generali di budget unitamente al Piano delle Performance 2020/2022;  Con delibera n. 135/2021 e 1805/2021 è stato approvato il Piano delle Performance e il budget 2021-2022-2023;  Con delibera n. 103/2022 e 1945/2022, è stato approvato il PIAO 2022/2024 contenente la sezione dedicata al Piano delle Performance 2022-2023-2024;  Con delibera n. 819/2020 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2019", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", sotto la Sezione "Performance";  Con delibera n. 1139/2021 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2020", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", sotto la Sezione "Performance".  Con delibera n. 1236/2022 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2021", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", sotto la Sezione "Performance".  Con delibera n. 2349/2022 sono stati definiti gli obiettivi generali di budget per l'anno 2023, come aggiornati con successiva delibera n. 1931/2023;  Con delibera n. 1332/2024 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2023", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", sotto la Sezione "Performance".  Con delibera n. 195/2024 sono stati definiti gli obiettivi generali di budget per l'anno 2024.</p> <p><b>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11 comma 2 D.lgs 150/2009?</b></p> <p>Con delibera n. 470/2022 è stato aggiornato il Codice di Comportamento dell'ASL BA.  Con delibera n. 128/2019 è stato aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione e Repressione della Corruzione anni 2019-2020-2021.  Con delibera n. 76/2020 è stato aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione e Repressione della Corruzione anni 2020-2021-2022.  Con delibera n. 512/2021 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021-2022-2023 e aggiornata la composizione della Rete dei Referenti RPCT;  Con delibera n. 103/2022 è stato approvato il PIAO contenente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022-2023-2024;  Con delibera n. 976/2019 è stato approvato il Piano delle</p>
--	--

	<p>Azioni positive ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n° 198/2006;</p> <p>Con delibera n. 233/2020 è stato approvato il Piano delle Azioni positive ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n° 198/2006;</p> <p>Con delibera n. 233/2020 è stato approvato il Piano delle Azioni positive ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n° 198/2006;</p> <p>Con delibera n. 1178/2019 è stato adottato in via definitiva il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020, recependo la D.G.R. n° 741/2019;</p> <p>Con delibera n. 763/2020 è stato adottato in via preliminare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021, in attesa di approvazione Regione Puglia;</p> <p>Con delibera n. 680/2021 è stato adottato in via preliminare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022, approvato in via definitiva con DDG ASL BA 790/2022.</p> <p>Con delibera n. 1601/2023 è stato adottato in via preliminare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024.</p> <p>Con delibera n. 195/2024 è stato adottato il PIAO Anno 2024 in cui sono state individuate pe misure per la trasparenza e anticorruzione.</p> <p><b>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia D.lgs 33/2013?</b></p> <p>Tutti i suddetti documenti sono pubblicati sul sito web aziendale.</p> <p><b>La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto Lgs.vo n° 150/2009?</b></p> <p>Con delibera n. 819/2020 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2019", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", validata dall'OIV con verbale del 25/06/2020;</p> <p>Con delibera n. 1139/2021 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2020", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", validata dall'OIV con verbale del 25/06/2021.</p> <p>Con delibera n. 1236/2022 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2021", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", validata dall'OIV con verbale 10 del 29/06/2022.</p> <p>Con delibera n. 1271/2023 è stata adottata la "Relazione sulla performance per l'anno 2022", pubblicata sul sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", validata dall'OIV con verbale n. 18 del 27/06/2023</p> <p>Con delibera n. 1332/2024 è stata approvata la "Relazione sulla Performance per l'anno 2023", nonché pubblicata sul Sito ASL BA, nella pagina "Amministrazione trasparente", sotto la Sezione "Performance".</p>
--	---

## **Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto**

L'art. 40 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., ha come oggetto i contratti collettivi nazionali e integrativi. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. La contrattazione collettiva non disciplina le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, ecc.

La contrattazione collettiva disciplina la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza tra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5 del suddetto decreto, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

La contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3 bis del suddetto Decreto, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

In ogni caso non è possibile sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance.

Le Regioni, per quanto riguarda le proprie amministrazioni, possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali, al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della PA.

L'art. 40-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio, ecc.. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies.

Le amministrazioni pubbliche inviano entro il 31 maggio di ogni anno, salvo l'emanazione di disposizioni di proroga, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa (*conto annuale*), certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei Conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa, sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

Ai fini dell'articolo 46, comma 4, del suddetto Decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale

con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del Decreto Legislativo n. 165/2001, effettua una serie di rilevazioni relative al personale dipendente della P.A. Infatti, con apposita Circolare, il MEF ha diramato una serie di istruzioni ai fini del corretto inserimento delle informazioni relative al suddetto documento nel sistema SICO (Sistema Conoscitivo del Personale dipendente della PA). Tale rilevazione consente in particolare:

- alla Corte dei Conti, di redigere la relazione annuale sulle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e di attuare specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa, di cui all'art. 40 bis del predetto decreto.
- al MEF – Ragioneria Generale dello Stato per i controlli e per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- al Ministero dell'Interno per il Censimento del Personale degli Enti Locali, con riferimento ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Corte dei Conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione Pubblica) per lo svolgimento delle funzioni di analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale della PA.

Il Decreto Madia n° 75/2017 ha modificato l'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, introducendo l'obbligo di adozione da parte delle PA del Piano Triennale dei Fabbisogni, da redigere secondo le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione. La Regione Puglia ha inoltre emanato proprie linee guida per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.), approvate con D.G.R. n. 2416 del 21/12/2018. In attuazione della D.G.R. Regione Puglia n. 741/2019, con Delibera n. 1178 del 5/7/2019, l'ASL BA ha determinato e rimodulato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020, con il prospetto riepilogativo dei fabbisogni previsti, disaggregato per articolazioni organizzative e con relazione descrittiva, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali. Il suddetto Piano è stato pubblicato sul sito dell'ASL BA, in *Amministrazione Trasparente*, e sulla Piattaforma ministeriale SICO/MEF nei trenta giorni dalla sua adozione, anche ai fini della pubblicità prescritta dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 33/2013. Lo stesso è stato trasmesso al Collegio Sindacale, alla Regione Puglia, alle OO.SS. firmatarie dei tre CCNL ed alla R.S.U.

Nel corso degli anni dal 2020 ad oggi, nelle more dell'adozione della nuova riorganizzazione derivante dal nuovo piano di riordino ospedaliero regionale - D.G.R. n. 1195/2019 e del successivo R.R. Puglia n.23 del 22/11/2019 - *"Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n.70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017"*, nonché della delibera di giunta regionale n. 1603 del 13-9-2018 poi avvenuta e in corso con ddg n. 1005/2020, nn. 246/2021, 2112/2021, 1512/2022 e 462/2023, la ASL BA ha adottato il piano del fabbisogno triennale 2019-2021 approvato con delibera n. 1895/2020 ed ha adottato in via preliminare con delibera n. 680/2021 il piano triennale del fabbisogno 2020-2022 approvato con delibera n. 709/2022. Successivamente, con delibera n. 2452/2022 è stato approvato in via preliminare il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 riapprovato con DDG n. 522/2023 e con successiva delibera n. 1601/2023 è stato adottato in via preliminare il piano dei fabbisogni 2022-2024, trasmessi alla regione Puglia per la relativa approvazione come previsto dalle su indicate norme. In ossequio alle disposizioni contenute nella delibera regionale n. 640 del n. 10/05/2023, la ASL Bari ha redatto il richiesto piano assunzionale approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1437 del 19/10/2023. Con DDG n. 1164 del 7/06/2024 è stato approvato in via definitiva il Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024, approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 513 del 22/04/2024.

Per le ASL, i suddetti dati saranno resi immediatamente disponibili al Ministero della Salute e la Certificazione che SICO rilascerà sul Conto Annuale dell'anno di riferimento contempla anche una serie di controlli di copertura e congruenza previsti dal sistema informativo NSIS che effettua la verifica di qualità dei dati di specifico interesse e competenza del suddetto Ministero.

## **Analisi evoluzione storica normativa della contrattazione integrativa del trattamento accessorio del Personale**

A partire dal 2010, i Fondi del Personale sono stati oggetto di limitazioni al fine di contemperare esigenze di finanza pubblica; infatti con l'art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" sono state emanate alcune disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle PA, tra cui quella che prevede che a decorrere **dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013**, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Successivamente sono intervenute ulteriori norme come di seguito riportate:

- Art. 1, comma 456 della Legge n. 147 del 27-12-2013;
- Art. 1, comma 236 della Legge n. 208 del 28-12-2015;
- Art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
- Art. 11, comma 1 D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019;
- Art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 60 del 25-6-2019, come modificato dal D.L. 183/2020 e dalla l. 234/2021;

Pertanto, la ASL BA ha ottemperato a tali norme di finanza pubblica sulla base dei fondi determinati con le Delibere nn. 556/2011, 1927/2010, 2072/2010 con le quali sono stati costituiti, appunto, i Fondi Contrattuali dell'anno 2010 in applicazione dei CCNL del Comparto (artt. 7-8-9 CCNL 2009), della Dirigenza Medica/Veterinaria (artt. 9-10-11 CCNL 2010) e della Dirigenza S.P.T.A. (artt. 8-9 e 10 CCNL 2010). Di seguito si riepilogano i provvedimenti deliberativi adottati nel corso dei vari anni.

L'ASL BA con Delibera n. 778 del 27/04/2012 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2011**, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, delle 3 (tre) Aree contrattuali: Dirigenza Medica/Veterinaria, Dirigenza S.P.T.A. e Comparto.

L'ASL BA con Delibera n. 750 del 09/05/2013 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2012**, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, delle 3 (tre) Aree contrattuali: Dirigenza Medica/Veterinaria, Dirigenza S.P.T.A. e Comparto.

L'ASL BA con Delibera n. 387 del 10/03/2014 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2013**, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, delle 3 (tre) Aree contrattuali: Dirigenza Medica/Veterinaria, Dirigenza S.P.T.A. e Comparto.

L'ASL BA con Delibera n. 313 del 27 febbraio 2015 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2014**, in applicazione del comma 2 bis dell'art. 9 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 e s.m.i.

L'ASL BA con Delibera n. 189/2016 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2015**, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1 – comma 456 della Legge n. 147/2013 delle 3 (tre) Aree contrattuali: Dirigenza Medica/Veterinaria, Dirigenza S.P.T.A. e Comparto.

L'ASL BA con Delibera n. 992 del 31/05/2017 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa **Anno 2016** ai sensi dell'art. 1 – comma 236 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) delle 3 (tre) Aree contrattuali: Dirigenza Medica/Veterinaria, Dirigenza S.P.T.A. e Comparto, che così recita: dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle PA, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

L'ASL BA con Delibera n. 782 del 16 aprile 2018 ha determinato i Fondi della Contrattazione Integrativa delle 3 Aree Contrattuali relativi all'**Anno 2017**, e, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 (Decreto Madia);

Con verbale del Collegio sindacale pro-tempore, n. 155 del 2-7-2018 a seguito di apposita relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è stato espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità economico finanziaria dei fondi della contrattazione integrativa al 2017.

L'ASL BA con Delibera n. 1681 del 20-9-2019 ha determinato i fondi della contrattazione integrativa delle 3 aree contrattuali anno 2018 tra cui quelli della Dirigenza Medica Veterinaria;

Con verbale del collegio sindacale n. 26 del 25-10-2019 a seguito di apposita relazione tecnico finanziaria ha rilevato che la costituzione degli stessi anno 2018 è stata effettuata in base alla normativa vigente.

L'ASL BA con delibera n. 583 del 14-5-2020 ha determinato i fondi della dirigenza Medica Veterinaria anno 2019.

Con verbale del collegio sindacale n. 55/2020 a seguito di apposita relazione tecnico finanziaria ha rilevato che la costituzione degli stessi anno 2019 è stata effettuata in base alla normativa vigente.

L'ASL BA con delibera n. 1900/2020 ha determinato i fondi per l'anno 2020 della dirigenza Area sanità ai sensi del nuovo ccnl 2016-2018, sottoscritto il 19-12-2019.

Con verbale del collegio sindacale n. 66/2020 a seguito di apposita relazione tecnico finanziaria ha rilevato che la costituzione degli stessi anno 2020 è stata effettuata in base alla normativa vigente.

L'ASL BA con delibera n. 2342/2021 ha determinato i fondi per l'anno 2021 della dirigenza Area sanità ai sensi del nuovo ccnl 2016-2018, sottoscritto il 19-12-2019, adeguando i relativi valori alle norme del c.d "Decreto Calabria", con parere positivo giusta verbale 110/2022 ad esito della relazione prot. n. 8275/2022.

L'ASL BA con delibera n. 2058 del 02/11/2022, ha determinato i fondi per l'anno 2022 del personale dirigente area sanità.

L'ASL BA con delibera n. 1517 del 26/07/2023, ha determinato i fondi per l'anno 2023 del personale dirigente area sanità, di cui si dirà nel seguito.

Con delibera n. 2254 del 30/10/2024 la ASL Bari proceduto alla costituzione provvisoria dei fondi contrattuali per l'anno 2024 e ha proceduto alla rideterminazione dei fondi contrattuali relativi alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

I Fondi individuati con il CCNL 8 giugno 2000 e s.m.i. relativo alla dirigenza sono i seguenti:

- Fondo per l'indennità di specifica medica, retribuzione di posizione, equiparazione, indennità per dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa (denominato anche *Fondo di Posizione*);
- Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
- Fondo per la retribuzione di risultato.

Il **Fondo di Posizione** (art. 50 1° biennio, art. 9, 2° biennio e s.m.i.) riguarda le seguenti principali cinque voci retributive:

- a) Indennità di specifica medica
- b) Retribuzione di posizione
- c) Specifico trattamento economico
- d) Indennità di struttura complessa
- e) Equiparazione degli assistenti ed ex aiuti (ex dirigenti di 1° livello).

Il **Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro** riguarda le seguenti voci retributive, quali la pronta disponibilità, le indennità da rischio radiologico, lo straordinario, l'indennità per servizio notturno e festivo, indennità di bilinguismo.

Il **Fondo della Retribuzione di Risultato** (art. 52 1° biennio, art. 10, comma 2, 2° biennio e s.m.i.) è strettamente correlato alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene quindi erogato a consuntivo dei risultati totali e parziali raggiunti, ovvero per stato di avanzamento, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996 (relazione predisposta dall' O.I.V. sentito il parere della Direzione Strategica Aziendale).

Nell'assegnazione degli obiettivi relativi a tale Fondo sono esclusi i dirigenti non a rapporto esclusivo, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 47, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000.

Il CCNL 8 giugno 2000 prevede l'integrale utilizzazione, nell'anno in corso, delle risorse in capo al *Fondo di Posizione*. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 5 e s.m.i., eventuali economie accertate a fine anno su tale fondo possono essere temporaneamente utilizzate per finanziare la retribuzione di risultato.

In data 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018 il cui campo di applicazione è riferito a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le aziende ed enti del comparto indicate nell'art. 6 del medesimo CCNQ. Il nuovo Ccnl si applica, per la decorrenza dei nuovi Fondi, dal 01/01/2020.

Con l'introduzione del nuovo contratto pertanto è stata necessaria, quindi, una rideterminazione dei fondi legati al trattamento accessorio sia in virtù della nuova disciplina che per la nuova conformazione delle Aree contrattuali che, come detto, ha previsto l'inclusione dei Dirigenti sanitari e delle professioni sanitarie (ex area III) nell'alveo della Dirigenza Medica.

Di seguito si riporta la nuova definizione dei fondi ed i relativi articoli riferiti al nuovo CCNL area della sanità ccnl 2016-2018:

- art. 94 - Fondo per la retribuzione degli incarichi;
- art. 95 – Fondo per la retribuzione di risultato;
- art. 96 – Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.

In data 23/01/2024 è stato sottoscritto il nuovo CCNL dell'Area Sanità per il triennio 2019-2021 il cui ambito di applicazione è riferito a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021 (anni 2019-2021), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendenti da tutte le aziende ed enti del comparto indicate nell'art. 6 del medesimo CCNQ. Il nuovo Ccnl si applica, per la decorrenza dei nuovi Fondi, dal 31/12/2021 a decorrere dall'anno successivo.

Di seguito si riporta la nuova definizione dei fondi ed i relativi articoli riferiti al nuovo CCNL area della sanità ccnl 2019-2021:

- art. 72 - Fondo per la retribuzione degli incarichi;
- art. 73 – Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro
- art. 74 – Fondo per la retribuzione di risultato.

Con DDG n. 2254 del 30/10/2024 sono stati altresì rideterminati i fondi contrattuali degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. In particolare, con DGR n. 1122/2024 e successiva Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 373/2024, la Regione Puglia ha ripartito tra le Aziende Sanitarie le risorse di cui all'art. 1, commi 435 e 435 bis, L. 205/2017 e art. 1, commi 526-527, L. 145/2018. La delibera regionale succitata ha stanziato in favore della ASL Ba l'importo complessivo di € 6.206.089,69, comprensivo di oneri riflessi quantificati nella misura del 37%, suddiviso come di seguito:

- € 3.092.445,18 quali risorse ex art. 1, comma 435, L. 205/2017 (anni 2019-2023);
- € 1.528.692,20 quali risorse ex art. 1, comma 435 bis, L. 205/2017 (anni 2020-2023);
- € 1.584.952,31 quali risorse ex art. 1, commi 526-527, L. 145/2018 (anni 2019-2023).

In considerazione di quanto indicato dalla Regione Puglia con nota prot. 518990/2024, per l'anno 2024, in sede di costituzione dei relativi fondi contrattuali, sono stati previsti i medesimi incrementi stabiliti per l'anno 2023 con la determinazione dirigenziale n. 373/2024.

Tali risorse, che ai sensi dell'art. 75, comma 5, CCNL Area Sanità 23/01/2024, non subiscono l'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, incrementano i fondi contrattuali relativi alle annualità 2019-2023. In particolare:

- Le risorse di cui all'art. 1, comma 435, L. 205/2017, incrementano il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro;
- Le risorse di cui all'art. 1, comma 435 bis, L. 205/2017, incrementano il fondo per la retribuzione degli incarichi;
- Le risorse di cui all'art. 1, commi 526-527, L. 145/2018, incrementano il fondo per la retribuzione di risultato.

Inoltre, in sede di revisione dei fondi contrattuali e dei calcoli sui cedolini prodotti dall'Azienda a decorrere dall'anno 2021, sono stati verificati alcuni disallineamenti che hanno generato una non corretta quantificazione degli incrementi di cui all'art. 11, D.L. 35/2019 (c.d. decreto Calabria) e, pertanto, si è reso necessario procedere alla rettifica – in riduzione - dei fondi approvati negli anni 2021, 2022 e 2023, così come rappresentato con la DDG n. 2254/2024.

Nella parte relativa alla relazione tecnico-finanziaria si rappresenterà la modalità di costituzione dei suddetti fondi del trattamento accessorio.

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**  
**(REDATA AI SENSI DELLA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19/07/2012)**

La presente viene redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, d.lgs. 165/2001 e della circolare MEF 25 del 19/07/2012. Per una compiuta disamina della normativa pregressa, anche in materia di vincoli di finanza pubblica, si rinvia alla Relazione tecnico finanziaria redatta in occasione della Costituzione dei fondi della dirigenza medica (ex area IV) anno 2019 e 2020, già certificata positivamente dal Collegio dei sindaci con parere espresso, rispettivamente, nel verbale n. 55/2020 e 66/2020, nonché al verbale 110/2022 e alla relazione tecnico finanziaria prot. n. 8275/2022 e al verbale n. 23/2022 del Collegio sindacale. Relativamente all'annualità 2023 si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria prot. 88809 del 24/11/2024 e al verbale n. 46/2023 del Collegio sindacale.

**FONDO Art. 72 - Fondo per la retribuzione degli incarichi;**  
**Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

**Art. 72 - Fondo per la retribuzione degli incarichi;**

1. Sono confermate le modalità di costituzione e di utilizzo del "Fondo per la retribuzione degli incarichi" di cui all'art. 94 del CCNL 19.12.2019, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo. Gli utilizzi del presente fondo, indicati al comma 7 dell'art. 94 del CCNL 19.12.2019, a decorrere dall'anno successivo quello di sottoscrizione del presente CCNL sono integrati con le indennità di sostituzione di cui all'art. 25.
2. La parte stabile del Fondo di cui al presente articolo è incrementata delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall'art. 94, commi 2 e 3 del CCNL 19.12.2019:
  - a) a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a Euro 1.109,31 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018; una quota dell'incremento di cui al presente alinea, in una misura non superiore a 4 euro pro-capite annue, è riservato alla rivalutazione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti delle professioni sanitarie;
  - b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 1, secondo alinea (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.
3. Il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato; le voci di utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, commi 4, lett. b) e 5 107 (informazione). Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo, sono temporaneamente utilizzate nel Fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'anno successivo.

Con d.d.g n. 2254 del 30/10/2024 veniva costituito il Fondo per la retribuzione degli incarichi art. 72 della dirigenza Area Sanità ccnl 2019-2021 anno 2024.

Esso è articolato nelle seguenti poste in linea con il dettato dell'art. 72 sopra esposto:

Risorse	Fondo Anno 2024 art. 72
---------	-------------------------

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa consolidato - Area medica e veterinaria	30.954.635
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa - Profili dirigenza Sanitaria e Dirigenza delle professioni sanitarie	1.581.075
Incremento su base annua di euro 1.109,31 per numero di dirigenti in servizio alla data del 31-12-2018. Decorrenza 31-12-2018 (art. 72 comma 2 lett. a)	€ 2.058.879
<b>Totale Annuo Fondo per la retribuzione degli incarichi per l'Area della Dirigenza Sanitaria CCNL 2016-2018</b>	<b>34.594.589</b>
D.L. 35/2019 legge n. 60/2019 anno 2021	1.518.653
<b>Totale art 94 compreso incremento decreto Calabria</b>	<b>36.113.242</b>
Incremento 30% ex art. 95, comma 9 CCNL 19/12/2019 – verbale del 7/11/2023	915.016
Incremento art. 1, comma 435 bis, L. 205/2017 – DGR n. 1122/2024	488.649
<b>Totale Fondo</b>	<b>37.516.907</b>

#### Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

<u>Risorse storiche consolidate</u>	€ 32.535.710
<u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl</u>	€ 2.058.879
<u>Incrementi art. 11 d.l. 35/2019 anno 2021</u> (con carattere di certezza e stabilità)	€ 1.518.653
<u>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</u>	€ 1.403.665
<b>Totale</b>	<b>€ 37.516.907</b>

Sezione II Risorse variabili (Il Fondo non è stato incrementato con risorse variabili) € 0

#### Sezione III Eventuali Decurtazioni del fondo

Il Fondo ha recepito le decurtazioni permanenti e per limite soglia, ai sensi della normativa vigente, già operate sui fondi da cui ha tratto origine.

#### Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

In ossequio alle disposizioni contrattuali vigenti, il fondo è pari, per il 2024 ad € 37.516.907

<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</u>	€ 37.516.907
<u>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</u>	€ <u>0</u>
<b><u>Totale Fondo sottoposto a certificazione</u></b>	<b>€ 37.516.907</b>

#### Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

#### Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

L'art. 72, comma 1, CCNL Area Sanità 2019-2021 conferma per l'anno 2024 gli utilizzi previsti dall'art. 94 comma 7 del CCNL 2016-2018 secondo cui: "Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

- retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile secondo la disciplina di cui all'art. 91 (Retribuzione di posizione), ivi compresa la maggiorazione di cui all'art. 92, comma 4, (Clausola di garanzia);
- indennità per incarico di direzione di struttura complessa;
- indennità di specificità medico – veterinaria di cui all'art. 90 bis (Indennità di specificità medico – veterinaria);

- d) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lett. b), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;
- e) specifico trattamento economico ove spettante in applicazione della norma transitoria art.38, comma 3 del CCNL dell'8.6.2000 (Norma Transitoria per i dirigenti già di II livello) dell'Area IV Medico - Veterinaria e art. 39, comma 2 del CCNL dell'8.6.2000 (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria;
- f) eventuali assegni personali posti a carico del fondo ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

Di seguito gli utilizzi, stimati in proiezione fino al 31/12/2024 sulla base dei dati al 31/10/2024, del fondo per la retribuzione degli incarichi anno 2024, per macroaggregati, come destinati in sede di delegazione trattante del 06/11/2024 e di cui al verbale in allegato:

indennità struttura complessa	760.127,95
posizione fissa e variabile	18.151.175,72
specificità medica	15.958.088,55
<b>totale stimato utilizzo fondo</b>	<b>32.869.392,22</b>

Le somme residue saranno distribuite secondo CCNL, la CCDI e la graduazione medio tempore regolamentata e adottata.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Fondo art. 94 Anno 2023	€ 37.516.907
Fondo art. 72 Anno 2024	€ 37.516.907
Differenza 2023-2022	€ 0

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione**

Come è noto, le Aziende sanitarie non utilizzano strumenti di contabilità economico finanziaria, bensì strumenti di contabilità economico patrimoniale, secondo i principi di competenza economica attraverso l'utilizzo della cosiddetta contabilità generale che esprime i fatti aziendali sulla base di un apposito piano dei conti in cui sono elencati le voci di costo a seconda della natura dello stesso. Difatti le somme erogate mensilmente ai dipendenti dell'ASL BA relative alla Contrattazione integrativa delle tre Aree contrattuali, sono suddivise in contabilità a seconda del profilo professionale (dirigenza e comparto) e nei rispettivi quattro ruoli: Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo.

Pertanto, in occasione della redazione dei CE ossia dei "Conti economici trimestrali" e del Bilancio di esercizio di riferimento viene effettuata una specifica verifica ai fini del loro effettivo utilizzo periodico, tra quanto contabilizzato periodicamente in contabilità generale e quanto risulta esposto nei Fondi Contrattuali. Da ciò ne deriva che la rilevazione tra i costi di competenza dell'esercizio comprende le voci dei fondi da erogarsi, secondo normativa contrattuale ed in linea con la contrattazione integrativa nel rispetto dei limiti delle somme legate ai fondi stessi.

**Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

**Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

La ASL BARI ha recepito le seguenti normative:

- Art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010;
- Art. 1, comma 456 della Legge n. 147 del 27-12-2013;
- Art. 1, comma 236 della Legge n. 208 del 28-12-2015;
- Art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo n° 75 del 25 maggio 2017;
- Art. 11, comma 1 D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019;
- Art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 60 del 25-6-2019, come modificato dal D.L. 183/2020 e dalla l. 234/2021;
- Art. 1 D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27 del 24.4.2020 e smi.

Il vincolo di finanza pubblica posto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 (limite di spesa fondo anno 2016) risulta rispettato, richiamato pure il disposto dell'art. 11, comma 1, D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019 e il disposto dell'art. 11 del d.l. c.d. Calabria.

Quanto al vincolo di cui agli artt. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 60 del 25-6-2019 si precisa quanto segue:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1896 del 22/11/2021, la Regione Puglia incrementava il tetto di spesa del personale del SSR e della ASL BA, in applicazione dell'art. 11 del d.l. 35/2019, in misura pari al 10% degli incrementi del Fondo sanitario regionale degli anni 2019 e 2020;
- con nota prot. n. 153469 del 07/12/2021, la ASL BA inoltrava apposita richiesta di chiarimenti al competente Dipartimento regionale;
- con nota prot. r\_puglia/AOO\_005/PROT/16/12/2021/0007917 del 16/12/2021, integralmente richiamata, in riscontro a quest'ultima, la Regione, richiamata, tra l'altro, la Circolare Mef/Rgs 161861 del 07/08/2020 e la D.G.R. n. 1896/2021, che realizza le condizioni di cui all'art. 11 del d.l. 35/2019, e dato atto che, giusta D.G.R. 2416/2018, gli enti del SSR adottano una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale coerente con la normativa vigente in materia, autorizzava, nelle more dell'adozione di apposita Delibera di Giunta regionale, la ASL BA a costituire e incrementare autonomamente i fondi della contrattazione decentrata dell'anno 2021, utilizzando quale parametro di riferimento il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, determinato ai sensi del citato art. 11 così come da indicazioni operative di cui al parere Mef/Rgs 161861/2020, entro il tetto di spesa aziendale così come stabilito con la citata D.G.R. 1896 del 22/11/2021;
- Con la DGR n. 1818 del 12/12/2022 sono stati rideterminati i tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del SSR;
- con riferimento alla metodologia di adeguamento in aumento o in diminuzione dei fondi contrattuali ai sensi del D.L. n. 35/2019, convertito in legge n. 60/2020, si è proceduto a paragonare il numero di personale in servizio al 31/12/2018 e quello in servizio al 31/12/2022, utilizzando il metodo dei cedolini paga indicato dal Mef;
- tuttavia, in sede di revisione dei dati utilizzati in fase di calcolo degli incrementi di cui al c.d. Decreto Calabria, sono stati rilevati dei disallineamenti che hanno determinato una non corretta quantificazione dell'incremento stesso; pertanto, in sede di rettifica si è proceduto:
  - 1) ad utilizzare il dato di cui alla tabella T1 e T2a del conto annuale 2018 per acquisire il dato del personale in servizio al 31/12/2018;
  - 2) alla rideterminazione del numero dei cedolini paga applicando le metodologie di calcolo previste dalla Circolare Mef/Rgs 161861 del 07/08/2020 (il cui dettaglio e relativa base dati è agli atti d'ufficio).

- che, alla luce di tanto, si rilevano aumenti, in positivo, del numero di personale che determinano i necessari incrementi del Fondo, da effettuare al fine di adeguare in aumento il limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, in un valore tuttavia differente rispetto a quanto quantificato con la DDG n. 2341 del 18/12/2021 (riportato anche in sede di costituzione dei fondi relativi alle annualità 2022 e 2023, come da DDG n. 772/2023 e 1516/2023);
- la Circolare Mef e la nota regionale prevedono che, ove gli incrementi non siano stati ancora effettuati per annualità per le quali l'esercizio è concluso, i necessari interventi possono essere applicati con decorrenza dall'anno in corso (2021), fermo restando che il valore di riferimento resta sempre l'anno 2018 e che ogni anno si è assistito ad un aumento di personale;
- questa Azienda si riserva di effettuare modifiche e/o integrazioni ai presenti Fondi a seguito di eventuali sopraggiunte disposizioni contrattuali, normative o a diverse disposizioni regionali o nazionali in materia e/o del completamento del processo di riorganizzazione aziendale, intrapreso con le ddg 1005/2020, 246/2021, 2212/2021, 1512/2022, 462/2023 ancora in corso;

Gli incrementi del decreto Calabria, sono così riepilogati:

Incremento stabilito con n. 2341 del 18/12/2021

anno 2021	personale 2018	personale 2021	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
posizione	1.819	1.923	104	17.608,00	1.839.287,66	36,18	665.454,28	2.504.741,94

Rettifica Incremento riportato in sede di rideterminazione dei fondi contrattuali anno 2021 di cui alla DDG n. 2254 del 30/10/2024:

anno 2021	personale 2018	personale 2021	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
posizione	1.856	1857,50	1,50	17.257,47	25.886,13	36,18	9.365,60	35.251,73

Gli incrementi contrattuali di cui al nuovo CCNL non sono soggetti al limite soglia in quanto relativi ad incrementi contrattuali rientranti nell'ambito dell'art. 11, comma 1 D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019.

Inoltre, come evidenziato nella delibera di costituzione del fondo anno 2024, in considerazione della rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del SSR di cui alla DGR n. 1818 del 12/12/2022, l'Azienda, ha provveduto alla rideterminazione degli incrementi di cui al c.d. decreto

Calabria anche per le annualità 2022 e 2023 (le cui delibere di riferimento riportavano il medesimo incremento calcolato per il 2021) e ha provvisoriamente riportato il medesimo incremento calcolato nell'anno 2023 anche nell'annualità 2024, salvo verifiche a consuntivo. Di seguito i relativi calcoli:

anno 2022	personale 2018	personale 2022	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
posizione	1.856	1903	47	17.257,47	811.098,83	36,18	293.455,59	1.104.554,42

anno 2023	personale 2018	personale 2023	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
posizione	1.856	1944	88	17.257,47	1.518.653	36,18	549.448,65	2.068.101,65

Per effetto della rideterminazione degli incrementi di cui al c.d. Calabria relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023 nonché degli incrementi di cui all'art. 1, comma 435 bis, L. 205/2017 assegnati con DGR n. 1122/2024 e determinazione dirigenziale n. 373/2024 per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, il fondo di cui all'art. 94, CCNL Area Sanità 2016-2018 (ora art. 72 CCNL 2019-2021) assume la consistenza come di seguito:

Risorse	Fondo Anno 2020 art 94	Fondo Anno 2021 art 94	Fondo Anno 2022 art 94	Fondo Anno 2023 art 94
Fondo incarichi - Area medica e veterinaria	30.954.635	30.954.635	30.954.635	30.954.635
Fondo incarichi - dirigenza Sanitaria e Dirigenza delle professioni sanitarie	1.581.075	1.581.075	1.581.075	1.581.075
<b>Totale fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>32.535.710</b>	<b>32.535.710</b>	<b>32.535.710</b>	<b>32.535.710</b>
Art. 72, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 1.109,31 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018			2.058.879	2.058.879
Totale Fondo incarichi per l'Area della Dirigenza Sanitaria	32.535.710	32.535.710	34.594.589	34.594.589
Incremento 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 - verbale 7/11/2023				915.016
Incremento art. 1, comma 435 bis, L. 205/2017 - DGR n. 1122/2024	90.885	178.501	357.799	488.649

Incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019		25.886	811.099	1.518.653
<b>Totale fondo</b>	<b>32.626.595</b>	<b>32.740.098</b>	<b>35.763.487</b>	<b>37.516.907</b>

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente**

Fondo art. 94 Anno 2020	€ 32.626.595
Fondo art. 94 Anno 2021	€ 32.740.098
Differenza 2021-2020	€ 113.503
Fondo art. 94 Anno 2021	€ 32.740.098
Fondo art. 94 Anno 2022	€ 35.763.487
Differenza 2022-2021	€ 3.023.389
Fondo art. 94 Anno 2022	€ 35.763.487
Fondo art. 94 Anno 2023	€ 37.516.907
Differenza 2023-2022	€ 1.753.420

Il fondo di cui all'art. 94 riferito all'anno 2021, costituito giusta DDG n. 2342 del 28/12/2021, dunque, come rideterminato con 2254 del 30/10/2024, presenta le differenze di seguito riportate:

Risorse	Fondo Anno 2021 art 94 DDG 2342/2021	Fondo Anno 2021 art 94 DDG 2254/2024
Fondo incarichi - Area medica e veterinaria	30.954.635	30.954.635
Fondo incarichi - dirigenza Sanitaria e Dirigenza delle professioni sanitarie	1.581.075	1.581.075
<b>Totale fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>32.535.710</b>	<b>32.535.710</b>
Art. 72, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 1.109,31 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018		
<b>Totale Fondo incarichi per l'Area della Dirigenza Sanitaria</b>	<b>32.535.710</b>	<b>32.535.710</b>
Incremento 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 - verbale 7/11/2023		
Incremento art. 1, comma 435 bis, L. 205/2017 - DGR n. 1122/2024		178.501
Incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019	1.839.288	25.886
<b>Totale fondo</b>	<b>34.374.998</b>	<b>32.740.098</b>

La rideterminazione del fondo ha generato un taglio pari ad € 1.634.900 che, tuttavia, non determina alcuna attività di recupero sui fondi delle annualità successive essendo presenti sufficienti residui iscritti nei debiti verso il personale nel bilancio 2023.

Il fondo di cui all'art. 94 riferito all'anno 2022, come determinato a consuntivo giusta DDG n. 773 del 17/04/2023, come rideterminato con 2254 del 30/10/2024, presenta le differenze di seguito riportate:

Risorse	Fondo Anno 2022 art 94 DDG 773/2023	Fondo Anno 2022 art 94 DDG 2254/2024
Fondo incarichi - Area medica e veterinaria	30.954.635	30.954.635
Fondo incarichi - dirigenza Sanitaria e Dirigenza delle professioni sanitarie	1.581.075	1.581.075
<b>Totale fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>32.535.710</b>	<b>32.535.710</b>
Art. 72, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 1.109,31 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018		2.058.879
Totale Fondo incarichi per l'Area della Dirigenza Sanitaria	32.535.710	34.594.589
Incremento 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 - verbale 7/11/2023		
Incremento art. 1, comma 435 bis, L. 205/2017 - DGR n. 1122/2024		357.799
Incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019	1.839.288	811.099
<b>Totale fondo</b>	<b>34.374.998</b>	<b>35.763.487</b>

Infine, il fondo di cui all'art. 94 riferito all'anno 2023, costituito giusta DDG n. 2278 del 20/11/2023, come rideterminato con 2254 del 30/10/2024, presenta le differenze di seguito riportate:

Risorse	Fondo Anno 2022 art 94 DDG 2278/2023	Fondo Anno 2023 art 94 DDG 2254/2024
Fondo incarichi - Area medica e veterinaria	30.954.635	30.954.635
Fondo incarichi - dirigenza Sanitaria e Dirigenza delle professioni sanitarie	1.581.075	1.581.075
<b>Totale fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>32.535.710</b>	<b>32.535.710</b>
Art. 72, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 1.109,31 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018		2.058.879
Totale Fondo incarichi per l'Area della Dirigenza Sanitaria		34.594.589
Incremento 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 - verbale 7/11/2023	866.736	915.016
Incremento art. 1, comma 435 bis, L. 205/2017 - DGR n. 1122/2024		488.649
Incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019	1.839.288	1.518.653
<b>Totale fondo</b>	<b>35.241.734</b>	<b>37.516.907</b>

### Sezione III - Verifica

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale dei Fondi della Contrattazione Integrativa delle tre Aree contrattuali sono rilevati in base al principio della competenza economica, e gli stessi sono contabilizzati nei conti di CO.GE. relativi ai Fondi contrattuali, compresi in "B) tra i Costi della Produzione, voce 6) Costi del Personale:

- a) Personale dirigente medico/veterinario
- b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
- c) Personale comparto ruolo sanitario
- d) Personale dirigente altri ruoli
- e) Personale comparto altri ruoli

**FONDO Art. 73 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro**  
**Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

**Art. 73 Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro**

1. Sono confermate le modalità di costituzione ed utilizzo del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" di cui all'art. 96 del CCNL del 19.12.2019 con esclusione del comma 4, lett. c) del medesimo articolo, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo. 2. La parte stabile del Fondo di cui al presente articolo è incrementata delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall'art. 96, commi 2 e 3 del CCNL 19.12.2019:

- a) a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a Euro 136,56 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018;
- b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 1, primo alinea (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.

3. La parte variabile del Fondo di cui al presente articolo è incrementabile delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall'art. 96, comma 4 del CCNL 19.12.2019:

- a) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 2 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata;
- b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 4 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.

4. Agli utilizzi del Fondo di cui al presente articolo, già previsti dall'art. 96, comma 5 del CCNL 19.12.2019, si aggiungono i seguenti ulteriori utilizzi:

- a) corresponsione dell'indennità di cui all'art. 79 con le specifiche risorse di cui al comma 3, lett. a).

5. Il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato; le voci di utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, commi 4, lett. b) e 5 (Informazione). Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo, sono temporaneamente utilizzate nel Fondo per la 108 retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'anno successivo.

Con d.d.g n. 2254 del 30/10/2024, veniva costituito il Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - art. 73 della dirigenza Area Sanità ccnl 2019-2021 anno 2024. Esso è articolato nelle seguenti poste in linea con il dettato dell'art.96 del CCNL del 19/12/2019 che, infatti, viene confermato dalla norma contrattuale richiamata:

Risorse	Fondo Anno 2024 art 73
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro Area IV medica -veterinaria art. 96 comma 1 lett a)	7.150.178
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro Area III profili della dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie art 95 comma 1 lett c)	294.453

Incremento di euro 136,56 per numero di dirigenti in servizio alla data del 31-12-2018 (art. 73, comma 2 CCNL 2019-2021)	253.445
<b>Totale fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>7.698.086</b>
D.L. 35/2019 legge n. 60/2019 anno 2024	325.119
<b>Incremento art. 1, comma 435, L. 205/2017 – DGR n. 1122/2024</b>	<b>628.597</b>
<b>Totale Fondo</b>	<b>8.651.802</b>

#### **Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**

<u>Risorse storiche consolidate</u>	€ 7.444.631
<u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl</u>	€ 253.445
<u>Incrementi art. 11 d.l. 35/2019 anno 2021</u>	
<u>(con carattere di certezza e stabilità)</u>	€ 325.119
<u>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</u>	€ 628.597
<b>Totale</b>	<b>€ 8.651.802</b>

#### **Sezione II Risorse variabili**

Il fondo non è stato alimentato con risorse variabili

#### **Sezione III Eventuali Decurtazioni del fondo**

Il Fondo ha recepito le decurtazioni permanente e per limite soglia, ai sensi della normativa vigente, già operate sui fondi da cui ha tratto origine.

#### **Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</u>	€ 8.651.802
<u>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</u>	€ 0
<b><u>Totale Fondo sottoposto a certificazione</u></b>	<b>€ 8.651.802</b>

#### **Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Voce non presente

#### **Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

L'art. 73, comma 1, CCNL Area Sanità 2019-2021 conferma per l'anno 2024 gli utilizzi previsti dall'art. 96 del CCNL 2016-2018. Pertanto, il presente fondo finanzia i seguenti istituti:

- i compensi correlati alle condizioni di lavoro di cui al Capo V di cui al Titolo V (Compensi correlati alle condizioni di lavoro) secondo la disciplina ivi prevista;
- la remunerazione dell'attività didattica di cui all'art. 50 commi 7 e 8 (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata), svolta fuori dell'orario di lavoro, in via forfetaria con un compenso orario €25,82, lorde, relativo all'impegno per la preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici; se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto svolti fuori dell'orario di lavoro;
- corresponsione dell'indennità di cui all'art. 79 con le specifiche risorse di cui al comma 3, lett. a).

Di seguito si riportano gli utilizzi del fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro anno 2024, per macroaggregati, sulla base delle stime proiettate al 31/12/2024 a partire dai dati al 31/10/2024, come destinati in sede di delegazione trattante del 06/11/2024 e di cui al verbale in allegato:

indennità turni guardia	1.208,640
Pronta disponibilità e straordinario pronta disponibilità	3.132.565,11
Straordinario	5.261,56
Altre voci	2.945.658,52
<b>Totale stimato utilizzo fondo</b>	<b>7.292.125,2</b>

Il residuo del fondo sarà utilizzato incrementando l'indennità di P.D. dell'importo che si renderà disponibile in considerazione del numero di P.D. rese nell'anno 2024.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Fondo art. 96 Anno 2023	€ 8.651.802
Fondo art. 73 Anno 2024	€ 8.651.802
Differenza 2024-2023	€ 0

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Come è noto, le Aziende sanitarie non utilizzano strumenti di contabilità economico finanziaria, bensì strumenti di contabilità economico patrimoniale, secondo i principi di competenza economica attraverso l'utilizzo della cosiddetta contabilità generale che esprime i fatti aziendali sulla base di un apposito piano dei conti in cui sono elencati le voci di costo a seconda della natura dello stesso. Difatti le somme erogate mensilmente ai dipendenti dell'ASL BA relative alla Contrattazione integrativa delle tre Aree contrattuali, sono suddivise in contabilità a seconda del profilo professionale (dirigenza e comparto) e nei rispettivi quattro ruoli: Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo. Pertanto, in occasione della redazione dei CE ossia dei "Conti economici trimestrali" e del Bilancio di esercizio di riferimento viene effettuata una specifica verifica ai fini del loro effettivo utilizzo periodico, tra quanto contabilizzato periodicamente in contabilità generale e quanto risulta esposto nei Fondi Contrattuali. Da ciò ne deriva che la rilevazione tra i costi di competenza dell'esercizio comprende le voci dei fondi da erogarsi, secondo normativa contrattuale ed in linea con la contrattazione integrativa nel rispetto dei limiti delle somme legate ai fondi stessi.

**Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Si rinvia alla sezione II relativa al fondo art. 72 e di seguito si riepilogano gli incrementi di cui al d.l. Calabria.

Incremento stabilito con n. 2341 del 18/12/2021

anno 2021	personale 2018	personale 2021	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo

<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
condizioni	1.819	1.923	104	3.770,00	393.804,78	36,18	142.478,57	536.283,34

Rettifica Incremento riportato in sede di rideterminazione dei fondi contrattuali anno 2021 di cui alla DDG n. 2254 del 30/10/2024:

anno 2021	personale 2018	personale 2021	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
condizioni	1.856	1857,50	1,50	3.694,54	5.541,81	36,18	2.005,02	7.546,83

Inoltre, come evidenziato nella delibera di costituzione del fondo anno 2024, in considerazione della rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del SSR di cui alla DGR n. 1818 del 12/12/2022, l'Azienda, ha provveduto alla rideterminazione degli incrementi di cui al c.d. decreto Calabria anche per le annualità 2022 e 2023 (le cui delibere di riferimento riportavano il medesimo incremento calcolato per il 2021) e ha provvisoriamente riportando il medesimo incremento calcolato nell'anno 2023 anche nell'annualità 2024, salvo verifiche a consuntivo. Di seguito i relativi calcoli:

anno 2022	personale 2018	personale 2022	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
condizioni	1.856	1903	47	3.694,54	173.643,32	36,18	62.824,15	236.467,47

anno 2023	personale 2018	personale 2023	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
condizioni	1.856	1944	88	3.694,54	325.119,41	36,18	117.628,20	442.747,61

Per effetto della rideterminazione degli incrementi di cui al c.d. Calabria relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023 nonché degli incrementi di cui all'art. 1, comma 435, L. 205/2017 assegnati con DGR n. 1122/2024 e determinazione dirigenziale n. 373/2024 per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, il fondo di cui all'art. 96, CCNL Area Sanità 2016-2018 (ora art. 73 CCNL 2019-2021) assume la consistenza come di seguito:

Risorse	Fondo anno 2019	Fondo Anno 2020	Fondo Anno 2021	Fondo Anno 2022	Fondo Anno 2023
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro dirigenza medici e veterinari	6.624.978	7.150.178	7.150.178	7.150.178	7.150.178
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	235.141	294.453	294.453	294.453	294.453
<b>Totale fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>6.860.119</b>	<b>7.444.631</b>	<b>7.444.631</b>	<b>7.444.631</b>	<b>7.444.631</b>
Art. 73, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 136,56 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018				253.455	253.455
<b>Totale Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro per l'Area della Dirigenza Sanitaria</b>	<b>6.860.119</b>	<b>7.444.631</b>	<b>7.444.631</b>	<b>7.698.086</b>	<b>7.698.086</b>
incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019			5.542	173.643	325.119
Incremento art. 1, comma 435, L.205/2017 - DGR n. 1122/2024	321.943	376.343	437.057	493.319	628.597
<b>totale fondo</b>	<b>7.182.062</b>	<b>7.820.974</b>	<b>7.887.230</b>	<b>8.365.049</b>	<b>8.651.802</b>

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Fondo art. 96 Anno 2019	€ 7.182.062
Fondo art. 96 Anno 2020	€ 7.820.974
Differenza 2019-2020	€ 638.912
Fondo art. 96 Anno 2020	€ 7.820.974
Fondo art. 96 Anno 2021	€ 7.887.230
Differenza 2021-2020	€ 63.256
Fondo art. 96 Anno 2021	€ 7.887.230
Fondo art. 96 Anno 2022	€ 8.365.049
Differenza 2022-2021	€ 447.819
Fondo art. 96 Anno 2022	€ 8.365.049
Fondo art. 96 Anno 2023	€ 8.651.802
Differenza 2023-2022	€ 286.753

Il fondo di cui all'art. 96 riferito all'anno 2021, costituito giusta DDG n. 2342 del 28/12/2021, dunque, come rideterminato con 2254 del 30/10/2024, presenta le differenze di seguito riportate:

Risorse	Fondo Anno 2021 DDG 2342/2021	Fondo Anno 2021 DDG 2254/2024
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro dirigenza medici e veterinari	7.150.178	7.150.178
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	294.453	294.453
<b>Totale fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>7.444.631</b>	<b>7.444.631</b>
Art. 73, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 136,56 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018		
Totale Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro per l'Area della Dirigenza Sanitaria	7.444.631	7.444.631
incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019	393.805	5.542
Incremento art. 1, comma 435, L.205/2017 - DGR n. 1122/2024		437.057
<b>totale fondo</b>	<b>7.838.436</b>	<b>7.887.230</b>

Il fondo di cui all'art. 96 riferito all'anno 2022, determinato a consuntivo giusta DDG n. 773 del 17/04/2023, come rideterminato con DDG n. 2254 del 30/10/2024, presenta le differenze di seguito riportate:

Risorse	Fondo Anno 2022 DDG 773/2023	Fondo Anno 2022 DDG n. 2254/2024
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro dirigenza medici e veterinari	7.150.178	7.150.178
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	294.453	294.453
<b>Totale fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>7.444.631</b>	<b>7.444.631</b>
Art. 73, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 136,56 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018		253.455
Totale Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro per l'Area della Dirigenza Sanitaria	7.444.631	7.698.086
incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019	393.805	173.643
Incremento art. 1, comma 435, L.205/2017 - DGR n. 1122/2024		493.319
<b>totale fondo</b>	<b>7.838.436</b>	<b>8.365.049</b>

Il fondo di cui all'art. 96 riferito all'anno 2023, costituito giusta DDG n. 2278 del 20/11/2023, come rideterminato con DDG n. 2254 del 30/10/2024, presenta le differenze di seguito riportate:

Risorse	Fondo Anno 2023 DDG 2278/2023	Fondo Anno 2023 DDG 2254/2024
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro dirigenza medici e veterinari	7.150.178	7.150.178
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	294.453	294.453

<b>Totale fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>7.444.631</b>	<b>7.444.631</b>
Art. 73, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 136,56 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018	253.455	253.455
<b>Totale Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro per l'Area della Dirigenza Sanitaria</b>	<b>7.698.086</b>	<b>7.698.086</b>
incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019	393.805	325.119
Incremento art. 1, comma 435, L.205/2017 - DGR n. 1122/2024		628.597
<b>totale fondo</b>	<b>7.838.436</b>	<b>8.651.802</b>

### **Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il totale dei Fondi della Contrattazione integrativa delle tre Aree contrattuali sono rilevati in base al principio della competenza economica, e gli stessi sono contabilizzati nei conti di CO.GE. relativi ai Fondi contrattuali, compresi in "B) tra i Costi della Produzione, voce 6) Costi del Personale:

- a) Personale dirigente medico/veterinario
- b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
- c) Personale comparto ruolo sanitario
- d) Personale dirigente altri ruoli
- e) Personale comparto altri ruoli

#### **Art. 74 Fondo per la retribuzione di risultato.**

##### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

#### **Art. 74 Fondo per la retribuzione di risultato.**

1. Sono confermate le modalità di costituzione ed utilizzo del "Fondo per la retribuzione di risultato" di cui all'art. 95 del CCNL del 19.12.2019, con esclusione:

- del comma 7, lett. e) dell'art. 95 del CCNL del 19.12.2019;
- del comma 11 dell'art. 95 del CCNL del 19.12.2019, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo;
- del comma 12 dell'art. 95 del CCNL del 19.12.2019;
- del comma 7, lett. d) dell'art. 95 del CCNL del 19.12.2019 a decorrere dall'anno successivo quello di sottoscrizione del presente CCNL con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo.

2. La parte stabile del Fondo di cui al presente articolo è incrementata delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall'art. 95, commi 2 e 3 del CCNL 19.12.2019:

- a) a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo di un importo, su base annua, pari a Euro 99,97 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2018.

3. La parte variabile del Fondo di cui al presente articolo è incrementabile delle seguenti ulteriori risorse rispetto a quelle già previste dall'art. 96, comma 4 del CCNL 19.12.2019:

- a) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 3 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), dall'annualità ivi indicata;
  - b) della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 4 (Riparto risorse previste da specifiche disposizioni di legge), con la decorrenza ivi indicata.
4. La destinazione annuale delle risorse disponibili del presente fondo ai dirigenti veterinari, continua ad essere effettuata in modo tale da garantire complessivamente a tali dirigenti una quota percentuale di riparto non inferiore a quella già garantita ai sensi dell'art. 95 comma 11 del CCNL 19/12/2019.

5. Fermo restando quanto indicato all'art. 95, comma 8 del CCNL 19.12.2019, il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato. Le voci di utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, commi 4, lett. b) e 5 (Informazione). La destinazione di eventuali risorse che annualmente a

consuntivo risultassero ancora disponibili nel presente fondo, è stabilita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9, comma 5, lett. a). C

Con d.d.g n. 1517 del 26/07/2023 veniva costituito il Fondo per la retribuzione di risultato - art. 95 della dirigenza Area Sanità ccnl 2016-2018, anno 2023. Con successiva deliberazione n. 2278 del 20/11/2023 si procedeva alla rideterminazione dei fondi contrattuali per l'anno 2023 per l'applicazione dell'art. 95, comma 9 del CCNL Area Sanità richiesta dalla parte sindacale in sede di delegazione trattante (nei termini di cui al verbale in allegato), ovvero il decremento del fondo per un valore pari al 30% dello stesso.

Con DDG n. 2254/2024 è stato costituito il Fondo per la retribuzione di risultato - art. 74 della dirigenza Area Sanità ccnl 2019-2021, anno 2024, come di seguito:

Esso è articolato nelle seguenti poste:

Risorse	Fondo Anno 2024 art 74
Fondo anno 2017 per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale Area IV, quota profilo medici veterinari - art 95 comma 1 lett. a) e b)	2.182.410
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale - Area III profili della Dirigenza Sanitaria e delle professioni sanitarie	565.796
Incremento pari a euro 99,97 per numero di dirigenti in servizio alla data del 31-12-2018. art.74 comma 2 lett. a) CCNL 2019-2021	185.544
<b>Totale Fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>2.933.750</b>
D.L. 35/2019 legge n. 60/2019 anno 2024	116.203
Decremento del 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 – verbale 7/11/2023	- 915.016
<b>Totale art. 74 al netto del decremento ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019</b>	<b>2.134.937</b>
Incremento ex art. 1, commi 526-527, L. 145/2018 – DGR 1122/2024	168.332
<b>Totale Fondo</b>	<b>2.303.269</b>

#### Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

<u>Risorse storiche consolidate</u>	€ 2.748.206
<u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl</u>	€ 185.544
<u>Incrementi art. 11 d.l. 35/2019 anno 2021</u> (con carattere di certezza e stabilità)	€ 116.203
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	€ 168.332
Decremento applicazione art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019	€ - 915.016
<b>Totale</b>	<b>€ 2.303.269</b>

#### Sezione II Risorse variabili

Il Fondo non è stato incrementato con risorse variabili

#### Sezione III Eventuali Decurtazioni del fondo

Il Fondo ha recepito le decurtazioni permanente e per limite soglia, ai sensi della normativa vigente, già operate sui fondi da cui ha tratto origine.

Il Fondo è stato decurtato del 30% in applicazione dell'art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019, come richiesto dalle OO.SS. in sede di delegazione trattante del 7/11/2023.

**Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</u>	€ 2.303.269
<u>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</u>	€ 0
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 2.303.269</b>

Le risorse RIA caricate nell'anno 2020 (euro 167.003,00) sono assoggettate al limite soglia, pertanto vengono virtualmente caricate e annullate.

**Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Voce non presente

**Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

L'art. 73, comma 1, CCNL Area Sanità 2019-2021 conferma per l'anno 2024 gli utilizzi previsti dall'art. 95 del CCNL 2016-2018. Pertanto, il presente fondo finanzia i seguenti istituti:

- a) retribuzione di risultato;
- b) trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lett. c), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;
- d) welfare integrativo di cui all'art. 80 bis (Welfare integrativo);
- e) indennità per sostituzioni di cui all'art. 22 (Sostituzioni);

Di seguito si riportano gli utilizzi del fondo per retribuzione di risultato anno 2024, sulla base delle stime proiettate al 31/12/2024 a partire dai dati al 31/10/2024, per macroaggregati, come destinati in sede di delegazione trattante del 06/11/2023 e di cui al verbale in allegato, cui si aggiungono le risorse per la retribuzione di risultato, non ancora distribuita, e per i progetti obiettivo, non ancora distribuiti. Tali somme, in accordo con quanto stabilito dal vigente Regolamento, in tema di "Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed individuale dell'ASL BA", saranno erogate sulla base della predisposizione di schede di valutazione per il suddetto personale da parte dei Direttori di Macrostruttura al fine della determinazione delle quote spettanti a ciascun dipendente. Inoltre, il regolamento di cui sopra prevede che ogni anno una quota del 10% del totale del fondo, sia utilizzato per progetti, cosiddetti obiettivo per specifiche attività, aventi natura strategica per l'Azienda/Macrostruttura, la cui approvazione è oggetto di apposita valutazione da parte di un Comitato Tecnico. Considerato che tali attività di valutazione degli obiettivi, si completano nel corso dell'anno successivo a quello di riferimento, gli importi del Fondo saranno accantonati tra i debiti verso il personale e saranno successivamente distribuiti.

indennità art. 22	291.258,02
Altre voci	2.464,80
<b>Totale stimato utilizzo fondo</b>	<b>271.318,46</b>

Le somme residue saranno distribuite come risultato e secondo il CCNL e i CCDI.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Fondo art. 95 Anno 2023	€ 2.303.359
Fondo art. 95 Anno 2024	€ 2.303.359
Differenza 2023-2022	€ 0

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Come è noto, le Aziende sanitarie non utilizzano strumenti di contabilità economico finanziaria, bensì strumenti di contabilità economico patrimoniale, secondo i principi di competenza economica attraverso l'utilizzo della cosiddetta contabilità generale che esprime i fatti aziendali sulla base di un apposito piano dei conti in cui sono elencati le voci di costo a seconda della natura dello stesso. Difatti le somme erogate mensilmente ai dipendenti dell'ASL BA relative alla Contrattazione integrativa delle tre Aree contrattuali, sono suddivise in contabilità a seconda del profilo professionale (dirigenza e comparto) e nei rispettivi quattro ruoli: Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo. Pertanto, in occasione della redazione dei CE ossia dei "Conti economici trimestrali" e del Bilancio di esercizio di riferimento viene effettuata una specifica verifica ai fini del loro effettivo utilizzo periodico, tra quanto contabilizzato periodicamente in contabilità generale e quanto risulta esposto nei Fondi Contrattuali. Da ciò ne deriva che la rilevazione tra i costi di competenza dell'esercizio comprende le voci dei fondi da erogarsi, secondo normativa contrattuale ed in linea con la contrattazione integrativa nel rispetto dei limiti delle somme legate ai fondi stessi.

**Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Si rinvia alla sezione II relativa al fondo art. 72 e di seguito si riepilogano gli incrementi di cui al d.l. Calabria

Incremento stabilito con n. 2341 del 18/12/2021

anno 2021	personale 2018	personale 2021	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
risultato	1.819	1.923	104	1.349,00	140.913,17	36,18	50.982,38	191.895,55

Rettifica Incremento riportato in sede di rideterminazione dei fondi contrattuali anno 2021 di cui alla DDG n. 2254 del 30/10/2024:

anno 2021	personale 2018	personale 2021	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
risultato	1.856	1857,50	1,50	1.321,63	1.982,44	36,18	717,24	2.699,68

Inoltre, come evidenziato nella delibera di costituzione del fondo anno 2024, in considerazione della rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del SSR di cui alla DGR n. 1818 del 12/12/2022, l'Azienda, ha provveduto alla rideterminazione degli incrementi di cui al c.d. decreto Calabria anche per le annualità 2022 e 2023 (le cui delibere di riferimento riportavano il medesimo incremento calcolato per il 2021) e ha provvisoriamente riportando il medesimo incremento calcolato nell'anno 2023 anche nell'annualità 2024, salvo verifiche a consuntivo. Di seguito i relativi calcoli:

anno 2022	personale 2018	personale 2022	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
risultato	1.856	1903	47	1.321,63	62.116,60	36,18	22.473,78	84.590,38

anno 2023	personale 2018	personale 2023	differenziale personale calcolato su personale rispetto al 2018	importi medi 2018	incrementi	percentuale oneri e irap	oneri e irap	totale complessivo
<b>area sanità (medici e sanitari)dirigenza</b>								
risultato	1.856	1944	88	1.321,63	116.303,43	36,18	42.078,58	158.381,01

Per effetto della rideterminazione degli incrementi di cui al c.d. Calabria relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023 nonché degli incrementi di cui all'art. 1, comma 526-527, L. 145/2018 assegnati con DGR n. 1122/2024 e determinazione dirigenziale n. 373/2024 per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, il fondo di cui all'art. 95, CCNL Area Sanità 2016-2018 (ora art. 73 CCNL 2019-2021) assume la consistenza come di seguito:

Risorse	Fondo Anno 2019	Fondo Anno 2020	Fondo Anno 2021	Fondo Anno 2022	Fondo Anno 2023
Fondo risultato medici veterinari	1.919.810	2.182.410	2.182.410	2.182.410	2.182.410
Fondo risultato Dirigenza Sanitaria e delle professioni sanitarie	536.139	565.796	565.796	565.796	565.796
<b>Totale Fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>		2.748.206	2.748.206	2.748.206	2.748.206
Art. 74, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 99,97 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018				185.544	185.544
<b>Totale Fondo per la retribuzione di risultato Dirigenza Sanitaria</b>	2.455.949	2.748.206	2.748.206	2.933.750	2.933.750

decremento del 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 - verbale 7/11/2023					915.016
<b>totale fondo</b>					<b>2.018.734</b>
Incremento ex art. 1, commi 526-527, L. 145/2018 - DGR n. 1122/2024	244.327	247.424	227.721	269.106	168.322
incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019			1.982	62.117	116.303
<b>totale fondo</b>	<b>2.700.276</b>	<b>2.995.630</b>	<b>2.977.909</b>	<b>3.264.972</b>	<b>2.303.359</b>

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Fondo art. 95 Anno 2019	€ 2.700.276
Fondo art. 95 Anno 2020	€ 2.995.630
Differenza 2019-2020	€ 295.354
Fondo art. 95 Anno 2020	€ 2.995.630
Fondo art. 95 Anno 2021	€ 2.977.909
Differenza 2021-2020	€ -17.721
Fondo art. 95 Anno 2021	€ 2.977.909
Fondo art. 95 Anno 2022	€ 3.264.972
Differenza 2022-2021	€ 287.063
Fondo art. 95 Anno 2022	€ 3.264.972
Fondo art. 95 Anno 2023	€ 2.303.359
Differenza 2023-2022	€ 961.613

Il fondo di cui all'art. 95 riferito all'anno 2021, costituito giusta DDG n. 2342 del 28/12/2021, dunque, come rideterminato con 2254 del 30/10/2024, presenta le differenze di seguito riportate:

Risorse	Fondo Anno 2021 DDG 2342/2021	Fondo Anno 2021 DDG 2254/2024
Fondo risultato medici veterinari	2.182.410	2.182.410
Fondo risultato Dirigenza Sanitaria e delle professioni sanitarie	565.796	565.796
<b>Totale Fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>2.748.206</b>	<b>2.748.206</b>
Art. 74, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 99,97 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018		
<b>Totale Fondo per la retribuzione di risultato Dirigenza Sanitaria</b>	<b>2.748.206</b>	<b>2.748.206</b>
decremento del 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 - verbale 7/11/2023		
Incremento ex art. 1, commi 526-527, L. 145/2018 - DGR n. 1122/2024		227.721
incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019	140.913	1.982
<b>totale fondo</b>	<b>2.889.119</b>	<b>2.977.909</b>

Il fondo di cui all'art. 95 riferito all'anno 2022, determinato a consuntivo giusta DDG n. 773 del 17/04/2023, come rideterminato con DDG n. 2254 del 30/10/2024, presenta le differenze di seguito riportate:

Risorse	Fondo Anno 2022 DDG 773/2023	Fondo Anno 2022 DDG 2254/2024
Fondo risultato medici veterinari	2.182.410	2.182.410
Fondo risultato Dirigenza Sanitaria e delle professioni sanitarie	565.796	565.796
<b>Totale Fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>2.748.206</b>	<b>2.748.206</b>
Art. 74, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 99,97 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018		185.544
Totale Fondo per la retribuzione di risultato Dirigenza Sanitaria	2.748.206	2.933.750
decremento del 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 - verbale 7/11/2023		
totale fondo		
Incremento ex art. 1, commi 526-527, L. 145/2018 - DGR n. 1122/2024		269.106
Incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019	140.913	62.117
<b>totale fondo</b>	<b>2.889.119</b>	<b>3.264.972</b>

Il fondo di cui all'art. 95 riferito all'anno 2023, costituito giusta DDG n. 2278 del 20/11/2023, come rideterminato con DDG n. 2254 del 30/10/2024, presenta le differenze di seguito riportate:

Risorse	Fondo Anno 2023 DDG 2278/2023	Fondo Anno 2023 DDG 2254/2024
Fondo risultato medici veterinari	2.182.410	2.182.410
Fondo risultato Dirigenza Sanitaria e delle professioni sanitarie	565.796	565.796
<b>Totale Fondo consolidato Area Dirigenza Sanitaria</b>	<b>2.748.206</b>	<b>2.748.206</b>
Art. 74, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 99,97 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018	185.544	185.544
Totale Fondo per la retribuzione di risultato Dirigenza Sanitaria	2.933.750	2.933.750
decremento del 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 - verbale 7/11/2023	-866.736	915.016
totale fondo		2.018.734
Incremento ex art. 1, commi 526-527, L. 145/2018 - DGR n. 1122/2024		168.322
Incremento D.L. 35/2019 legge n. 60/2019	140.913	116.303
<b>totale fondo</b>	<b>2.022.383</b>	<b>2.303.359</b>

### **Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il totale dei Fondi della Contrattazione integrativa delle tre Aree contrattuali sono rilevati in base al principio della competenza economica, e gli stessi sono contabilizzati nei conti di CO.GE. relativi ai Fondi contrattuali, compresi in "B) tra i Costi della Produzione, voce 6) Costi del Personale:

- a) Personale dirigente medico/veterinario
- b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
- c) Personale comparto ruolo sanitario
- d) Personale dirigente altri ruoli
- e) Personale comparto altri ruoli

La rideterminazione dei fondi contrattuali come illustrata non ha determinato – allo stato - incapienza dei fondi - in ragione d'anno - sussistendo residui iscritti nei debiti verso il personale nel bilancio 2023. Sono fatti salvi eventuali assestamenti.

**La Direttrice AGRU  
Avv. Rachele Popolizio**